

Rapporto

numero

7123 R

data

11 novembre 2015

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 30 settembre 2015 concernente il decreto legislativo per la
ratifica dell'accordo intercantonale che abroga il Concordato sul
commercio del bestiame (Convenzione intercantonale sul commercio
del bestiame del 13 settembre 1943**

I. INTRODUZIONE

La Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame è entrata in vigore il 1° gennaio 1944 e nel tempo vi hanno aderito tutti i Cantoni nonché il Principato del Liechtenstein. All'epoca si era scelta la soluzione del concordato in conseguenza delle esistenti controversie tra Confederazione e Cantoni relativamente alle competenze sulla regolamentazione del commercio professionale del bestiame.

Il Concordato si prefigge di garantire un'uniformità della prassi nel commercio del bestiame definendo in particolare l'obbligo della patente, che ha validità nell'intera area del concordato. Esso definisce l'entità della tassa base che ogni negoziante deve versare, ogni anno, al Cantone competente per il rilascio della patente e la tassa suppletoria calcolata sulla base del volume dell'attività commerciale.

Ogni commerciante è inoltre tenuto, ogni anno, a prestare una cauzione scegliendo di versare l'importo (stimato sul probabile fatturato annuo) o alla direzione del Concordato o alla Società di assicurazione cauzionale dell'Associazione svizzera dei negozianti di bestiame. Entrambi gli enti rivestono una simile funzione assicurativa. La cauzione garantisce le pretese di diritto civile e pubblico contro il negoziante di bestiame e riguardanti il commercio del bestiame. Le eccedenze della cassa di cauzione sono impiegate per la copertura dei costi amministrativi e per la costituzione di un fondo di riserva.

In conseguenza dei pochi casi di cauzione ai quali il Concordato ha dovuto far fronte il patrimonio è aumentato sensibilmente negli ultimi anni tanto da raggiungere, a fine 2014, circa 4.8 milioni di franchi.

Oggi l'importanza del Concordato è decisamente ridotta per i seguenti motivi:

- l'obbligo della patente, le condizioni per la sua concessione e i motivi per il suo ritiro sono regolati dall'Ordinanza federale sulle epizootie del 27 giugno 1995;
- la funzione della cauzione non ha praticamente più alcun valore, soprattutto perché l'importo massimo di 75'000 franchi non permette più di far fronte a danni che spesso sono notevolmente superiori;
- un'assicurazione statale di questo tipo non rientra più fra i compiti di uno Stato moderno.

II. EVOLUZIONE DEL DIRITTO FEDERALE

Nel 2012 il Parlamento federale e il popolo (referendum del 25 novembre 2012) hanno approvato la modifica dell'art 56a della Legge federale sulle epizoozie che recita:

¹*Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina e suina deve versare una tassa per ogni animale.*

²*il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali. Disciplina la riscossione.*

³*La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoozie.*

La tassa di macellazione secondo l'art. 56a ha materialmente sostituito le tasse suppletorie previste dal Concordato che, per questo motivo, a partire dal 2014 non sono più state riscosse.

Per tutti questi motivi lo scioglimento del Concordato è la logica conseguenza.

III. POSIZIONE DEL GOVERNO E CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La revoca del Concordato comporta anche la ripartizione del suo patrimonio che appunto ammonta a circa 4.8 milioni di franchi. Per questo motivo è necessario sottoscrivere un nuovo accordo intercantonale che regoli la revoca e nello stesso tempo la ripartizione del patrimonio del Concordato. Nel nostro Cantone la competenza spetta al Gran Consiglio visto che il vigente accordo del 1943 era stato ratificato con Decreto legislativo (RL 8.3.1.4.1).

Il messaggio del Consiglio di Stato spiega dettagliatamente quali sono stati i criteri che sono stati presi in considerazione per la ripartizione del patrimonio fra i Cantoni e il Principato del Liechtenstein. Il sistema di calcolo è stato accettato all'unanimità dall'Associazione svizzera dei veterinari cantonali durante l'assemblea dell'11 dicembre 2013. L'importo spettante al nostro cantone è preventivabile in circa 50'000 franchi.

La commissione della legislazione invita il Governo a voler destinare questo denaro alla lotta contro le epizoozie, come consigliato dal Concordato sul commercio del bestiame.

IV. CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra riportato la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo per la ratifica dell'accordo intercantonale che abroga il Concordato sul commercio del bestiame.

Per la Commissione legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli -

Durisch - Ferrara Micocci - Ferrari -

Franscella - Giudici - Minotti - Paparelli -

Pinoja - Rückert - Viscardi